

## CONSULENTI DEL LAVORO

*L'analisi dell'Ancl in merito alla risposta del Minlavoro alla Dtl di Foggia***Stretta sulle conciliazioni****Autentica dei verbali valida solo in sedi ad hoc**DI FRANCESCO  
LONGOBARDI \*

E FRANCESCO STOLFA \*\*

**C**on la nota n. 5199 del 16 marzo scorso il ministero del lavoro, rispondendo a un quesito della Dtl di Foggia, fornisce alcuni importanti chiarimenti sulla procedura di autentica dei verbali di conciliazione stipulati in sede sindacale ai sensi dell'art. 412-ter, c.p.c. In particolare il ministero ha precisato che tale autentica può essere concessa solo ai verbali redatti «presso le sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative». La medesima nota aggiunge tuttavia che non è compito delle Dtl accertare concretamente il rispetto di tali procedure essendo sufficiente che esso risulti da esplicita attestazione proveniente dalle organizzazioni sindacali intervenute nella procedura le quali possono inserirla nel medesimo verbale dichiarando che la essa si sia svolta «presso le sedi e con le modalità» previste dai Ccnl sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dotate della particolare rappresentatività sancita dalla legge.

Ciò, da un lato, esclude che tali verbali possano essere redatti con l'assistenza di organizzazioni sindacali diverse da quelle che abbiano stipulato tali specifici contratti collettivi e, dall'altro, responsabilizza queste ultime quali soggetti abilitati ad attestare la correttezza della procedura e la sua conformità ai medesimi contratti collettivi. Alle organizzazioni sindacali diverse da quelle firmatarie dei Ccnl più rappresentativi il ministero riserva solo la possibilità di assistere il lavoratore che lo richieda, durante le procedure conciliative; mentre la funzione di conciliatore, a suo avviso, è riservata agli

organismi deputati dai Ccnl più rappresentativi.

In realtà, la precisazione ministeriale pone definitivamente in crisi la prassi invalsa e piuttosto diffusa di convocare in azienda il sindacalista al fine di avallare transazioni già definite fra le parti. Il riferimento operato dalla legge (come modificata dal c.d. Collegato lavoro nel 2010) anche alle sedi previste dai Ccnl rende quantomeno opportuno fare in modo che le procedure conciliative si svolgano, anche logisticamente, nelle sedi proprie.

Un'altra precauzione che pare opportuno adottare è quella di fare in modo che l'attestazione inserita nel verbale corrisponda alle reali modalità di svolgimento della procedura di conciliazione che, quindi, venga a svolgersi effettivamente nel pedissequo rispetto di quanto provvisto nei Ccnl, quindi dinanzi alle Commissioni paritetiche di Conciliazione (come prevede, ad esempio, quello degli studi professionali) o dinanzi all'ente bilaterale (come prevede, sempre per fare un esempio, il Ccnl del commercio). Solo quando il Ccnl preveda (come fa ad esempio quello dei metalmeccanici) che la conciliazione possa avvenire in forma libera dinanzi alle strutture sindacali di base, le parti potranno attribuire la funzione conciliativa anche al singolo sindacalista facendo comunque svolgere la procedura presso la sede sindacale. Tali precauzioni appaiono oltremodo opportune anche perché l'autentica concessa dalla Dtl non vincola certamente il lavoratore che potrà successivamente contestare l'attestazione inserita a verbale e sostenere l'impugnabilità della transazione dimostrando che la relativa procedura non abbia, in realtà, rispettato affatto le prescrizioni del Ccnl. Tutti

questi problemi, naturalmente, non coinvolgeranno le transazioni stipulate da oltre sei mesi, per le quali, quindi siano scaduti i termini di impugnazione fissati dall'art. 2113 cod. civ.

\* Presidente nazionale Ancl

\*\* Avvocato, componente dell'Ufficio legale Ancl

Il ministro  
del lavoro  
Giuliano Poletti